



CITTÀ DI MONCALIERI

Regolamento per gli adempimenti Toponomastici ed Ecografici

(TESTO DEL17/04/2009)

Capo Primo - Norme generali

Art. 1 Compiti dell'Ufficio preposto

1. E' compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica.
2. All'Ufficio preposto vengono attribuiti i compiti in materia di topografia ed ecografia, a norma del Capo VII artt. dal 38 al 45, e del Capo VIII art. 47 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.
3. In particolar modo l'Ufficio preposto predispone gli atti relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale, determina l'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna, provvede ad eventuali revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale, cura la predisposizione per la posa in opera delle tabelle e delle targhe.
4. In particolar modo l'Ufficio si adopererà per mantenere la storia di toponimi e idronimi al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale della città.
5. Con riferimento ai compiti attribuiti dal presente Regolamento all'Ufficio preposto, potranno essere affidate a soggetto esterno all'Amministrazione – previa deliberazione del Consiglio Comunale – le attività di natura tecnica ed altre attività purchè, comunque, strumentali rispetto ai medesimi compiti.

Art. 2 - Esclusività dei compiti dell'ufficio

1. E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente Regolamento.
2. E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna, nonché le tabelle viarie.
3. Chi effettua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvederà a comunicarla all'Ufficio competente al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori, ai quali saranno inoltre applicate le sanzioni di cui all'art 3 del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe viarie o di quelle relative alla numerazione civica, gli interessati dovranno farne immediata richiesta all'Ufficio preposto che predisporrà le procedure necessarie a tale spostamento.

Art. 3 Sanzioni - Vigilanza

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 30,00 ad € 300,00 (art. 11 L. 24/12/1954 n. 1228) nella misura indicata nella seguente TABELLA :

Tipo di infrazione	Sanzione prevista
Attribuzione abusiva di numero civico - pagamento in misura ridotta	Da € 30 a € 129 € 30
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico - pagamento in misura ridotta	Da € 30 a € 75 € 30
Mancata esposizione della targhetta - pagamento in misura ridotta	Da € 30 a € 75 € 30
Apposizione di targhetta non regolamentare - pagamento in misura ridotta	Da € 30 a € 75 € 30
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica - pagamento in misura ridotta	Da € 30 a € 300 € 100

2. Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti l'Ufficio preposto o il soggetto affidatario, l'Ufficio Anagrafe e il Corpo di Polizia Municipale.

3. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della L. 689/81, nonché da personale dipendente dal soggetto affidatario, appositamente individuato e nominato dal Sindaco.
Le sanzioni previste al comma 1 sono comminate dall'Ufficio preposto.

Art. 4 Deliberazioni

Le deliberazioni in materia di toponomastica, sono di competenza della Giunta Comunale.

Art. 5 Obbligo di comunicazione

1. Gli Uffici Comunali dovranno trasmettere all'Ufficio preposto alla Toponomastica o, ove fosse previsto, al Soggetto a cui sono stati affidati i compiti ai sensi dell'art. 1 comma 5, la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione e di nuovi accessi (progetti di nuovi fabbricati e progetti di nuove strade) e, comunque, qualsiasi infor-

mazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.

2. Le operazioni che influiscono sulle mappe toponomastiche dovranno essere gestite, preferibilmente, per via telematica.

Capo Secondo - Toponomastica

Art. 6 Area di circolazione - definizione

1. Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico o destinato ad essere aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, costituisce area di circolazione che deve essere distinta da una propria denominazione.

2. Ogni via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, corte, giardino, pista ciclabile, largo o simili, comprese le strade private, purché aperte al pubblico con apposita ordinanza sindacale, costituisce una distinta area di circolazione.

Art. 7 Stradario

1. Lo stradario contiene l'elenco delle aree di circolazione del territorio comunale. Le informazioni minime da inserire sono:

- Specie dell'area di circolazione (via, piazza, vicolo, ecc.)
- Denominazione
- Numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro, estremi numeri progressivi
- Sezioni di censimento.

Art. 8 Elencazione

1. L'attribuzione del codice via dovrà avvenire seguendo il criterio della vicinanza geografica e non la successione alfabetica.

Art. 9 Denominazione

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria denominazione, da riportare su targhe in materiale resistente da porre:

- Per le vie almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;
- Per le vie di notevole lunghezza, dovranno essere posizionate anche in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione;

- Per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.
2. Nel caso di modifica di denominazione dell'area di circolazione, la targa potrà riportare anche la precedente denominazione.
 3. Deve essere evitato che due aree di circolazione abbiano la stessa denominazione, o anche denominazioni che possano indurre in errore, anche se ubicate in due località diverse del territorio comunale.

Art. 10 - Caratteristiche delle targhe

1. Le caratteristiche fisiche delle targhe dovranno rispettare i parametri descritti dal Codice della Strada.
2. Nei centri antichi il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.
3. Il segnale nome-strada deve essere applicato in modo ben visibile:
 - a. al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale;
 - b. nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza;
 - c. ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi, previa autorizzazione del proprietario del palo o sostegno;
 - d. in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
 - e. nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.
4. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO può essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
5. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada.
6. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

Art. 11- Richieste nuova denominazione

1. Possono formulare proposte, ai fini dell'attribuzione dei nomi alle aree di circolazione di nuova denominazione, sia Enti pubblici che privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini.

2. Le richieste, indirizzate all'Ufficio Toponomastica, dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento o toponimo.

3. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni: La disposizione non si applica ai caduti in guerra o per causa nazionale o locale. Inoltre è facoltà del Ministro dell'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratta di persone che abbiano benemeritato della nazione.

4. L'intitolazione a personaggi illustri deve essere indirizzata prioritariamente al riconoscimento di autorevoli figure nate a Moncalieri oppure che abbiano operato per generare lustro alla Città.

Art. 12- Commissione Consigliare per i servizi demografici – competenze in materia di onomastica

1. La Commissione Consiliare per i Servizi Demografici assume anche il compito di tutelare la storia toponomastica di Moncalieri e del suo territorio, di curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della città, i toponimi tradizionali, storici o formati spontaneamente nella tradizione orale.

2. Sarà prestata la massima attenzione all'intitolazione di nuove strade, vie e piazze nelle zone di nuova urbanizzazione cercando di utilizzare omonimi simili o corrispondenti a motivazioni omogenee.

3. Alla Commissione è affidato anche il compito di denominare le aree a parcheggio, le rotonde, le piste ciclabili, i ponti e i giardini.

4. Tutte le proposte di denominazione saranno valutate dalla Commissione per i servizi demografici.

Capo Terzo - Metodologia per l'attribuzione della numerazione civica esterna

Art. 13- Attribuzione

1. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali e simili, uffici, ecc.). Direttamente quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente quando si apre invece su cortili o corti.

2. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri (progressione numerica).
3. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni (se secondari solo nel caso in cui questi affaccino direttamente su un'area di circolazione) che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, garage, cantine, depositi, magazzini, cabine Enel o altri manufatti di servizio, ecc. non escluse le grotte, le baracche e simili adibite ad abitazione.
4. Sono escluse: le porte delle chiese, gli accessi ai monumenti pubblici che non immettano anche in uffici.

Art. 14- Caratteristiche della targhetta

1. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro.
2. Le caratteristiche fisiche delle targhe (dimensioni, colori, caratteri) dovranno comunque rispettare i parametri descritti dal Codice della Strada. Solo nei centri storici è consentito l'uso di targhe in ceramica o marmo.
3. Non sono ammesse targhe di tipologia diversa da quella standardizzata prevista dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15 - Posizionamento della targhetta

1. La targhetta deve essere posta, in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro, ove possibile ad una altezza di m. 1.80/2.00 da terra.

Art. 16- Modalità di numerazione

1. All'interno dei centri abitati devono essere rispettate le seguenti norme:
 - a. *in aree di circolazione a sviluppo lineare* (vie, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra.
 - b. *nelle vie a sviluppo radiale*, che vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra.
 - c. *per le vie con andamento anulare* la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra.
 - d. *in aree di circolazione a sviluppo poligonale* (piazza, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale;

- nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.
- e. *nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato* perché non ne siano stati ancora costruiti dall'altro la numerazione deve essere solo dispari o pari a secondo dei casi; ove vi sia impossibilità permanente di costruirvene la numerazione potrà essere unica e progressiva.
 - f. *per gli spazi non coperti da fabbricati ma destinati a nuove costruzioni*, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati numeri civici occorrenti per i futuri accessi.
 - g. *per le rientranze di tratti viari o per corti* si procederà nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione).
2. Fuori dei centri abitati devono essere rispettate le seguenti norme:
è necessario lasciare disponibili alcuni numeri civici, in proporzione alla distanza dei fabbricati esistenti, al fine di consentire una successiva numerazione per gli edifici di futura nuova costruzione.

Art. 17- Modalità di aggiornamento

1. A seguito dell'*apertura di un nuovo accesso* tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede; nel caso in cui non ci siano numeri disponibili si fa riferimento al numero civico che precede seguito dall'indicazione bis, ter, quater, ecc.
2. Nel caso in cui non sia possibile applicare la metodologia descritta al punto 1 in quanto non risultino disponibili numeri civici, sarà necessario procedere alla rinumerazione parziale o completa dell'area di circolazione.
3. Nel caso di *nuove costruzioni all'interno dei centri o nuclei abitati* deve essere applicata la stessa norma precedente, se non siano stati lasciati numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non se ne siano resi disponibili per demolizioni nella medesima area della nuova costruzione.
4. Nel caso di *nuove costruzioni in aperta campagna (case sparse)* dovrà essere applicato lo stesso criterio per i centri - nuclei abitati.

Capo quarto - Metodologia per l'attribuzione della numerazione civica interna

Art. 18- Operazioni preliminari all'esecuzione della numerazione interna

1. E' necessario integrare la mappa catastale o la cartografia di supporto del SIT comunale con i fabbricati di nuova costruzione e quelli modificati, la viabilità di nuova realizzazione,

la toponomastica di nuova approvazione, altre ulteriori indicazioni utili in fase di rilevazione.

2. Prima di procedere all'esecuzione della numerazione interna è necessario controllare la numerazione civica del fabbricato oggetto di rilevazione. Questo controllo dovrà assicurare la perfetta corrispondenza tra le unità immobiliari che hanno accesso esterno al fabbricato e la loro numerazione civica. Nel caso in cui vi siano unità immobiliari prive di numerazione civica, questa dovrà essere opportunamente eseguita e registrata sia sulla banca dati che sulle mappe catastali.

Art. 19- *Attribuzione*

1. La numerazione interna, composta da numeri arabi, ad eccezione dei fabbricati dove siano presenti più scale interne per le quali si utilizza lettere alfabetiche, serve per individuare le unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini) a cui non si possa accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne.

2. Non sono da considerare ai fini della numerazione interna alcune tipologie di edifici: scuole, caserme, chiese, stabilimenti industriali e simili.

Art. 20- *Caratteristiche della targhetta*

1. I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro.

Art. 21- *Posizionamento della targhetta*

1. La targhetta deve essere posta, a cura del Comune o del Soggetto a cui sono affidati i compiti ai sensi dell'art. 1 c. 5, in alto a destra di ciascuna porta o sopra il campanello.

Art. 22 - *Modalità di numerazione*

1. La numerazione interna di unità ecografiche semplici sarà costituita da numeri arabi, la cui attribuzione seguirà il verso da sinistra verso destra per chi entra dall'accesso principale.

2. La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dal atrio o corti deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nell'atrio o corte dall'accesso esterno unico o principale.

3. La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo il verso da sinistra a destra in ciascun pianerottolo.

4. Nel caso siano presenti più ingressi nella stessa unità immobiliare, la numerazione interna va assegnata all'ingresso principale.

5. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.

6. Nel caso siano presenti più scale queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli, ovvero lettere maiuscole la cui targhetta dovrà essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche in questo caso l'attribuzione della lettera maiuscola deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile o nell'atrio dall'accesso esterno unico o principale. In questo caso la numerazione interna sarà costituita da una lettera maiuscola indicante la scala e da un numero arabo.

7. In caso di coabitazione, tutte le famiglie dovranno essere individuate con lo stesso numero interno.

Capo Quarto - Obblighi dei proprietari dei fabbricati

Art. 23 - Procedura di acquisizione della numerazione civica

1. L'attribuzione della numerazione civica è inserita nell'ambito delle procedure relative agli atti abilitanti all'esecuzione delle opere edilizie.
2. Per consentire un'immediata individuazione degli immobili nel territorio si è provveduto all'individuazione di due procedure di attribuzione della numerazione civica: una provvisoria da effettuarsi nella fase della presentazione del permesso di costruire o nella fase di presentazione della DIA, e una definitiva da effettuarsi alla presentazione della comunicazione di fine lavori.
3. Il modello deve essere compilato per tutti gli interventi nuovi, quelli che modificano
 1. il numero delle unità immobiliari e/o modificano la posizione e la quantità degli accessi
 2. sul fronte strada e/o sull'edificio nonché degli accessi interni.
3. La richiesta di attribuzione della numerazione civica provvisoria deve essere allegata alla richiesta del permesso di costruire, costituendo documento essenziale per il rilascio
 4. dello stesso.
5. Relativamente alle opere che richiedono la semplice DIA, tale elaborato di richiesta di attribuzione della numerazione civica è obbligatorio qualora le attività previste incidono sul numero civico. Il Servizio Istanze edilizie e il Servizio Commercio e Sportello Unico, per le pratiche di sua competenza, devono poi inoltrare copia di tale elaborato di richiesta all'Ufficio preposto alla Toponomastica o, ove fosse previsto, al Soggetto a cui sono stati affidati i compiti ai sensi dell'art. 1 comma 5.

6. Il proprietario ha l'obbligo anche di comunicare, con il medesimo modello, la soppressione di numeri civici sia esterni che interni, dovuti a demolizione di edifici o chiusura di accessi. In questo caso le targhe della numerazione civica devono essere riconsegnate all'Amministrazione Comunale. La richiesta di soppressione di numerazione civica esistente deve essere allegata alla comunicazione di inizio lavori.

7. Con la comunicazione di fine lavori deve nuovamente essere allegata la richiesta di

8. attribuzione di numerazione civica definitiva corredata della documentazione

9. prescritta; tale allegato si intende essenziale ai fini dell'accoglibilità della fine lavori.

10. Il Servizio Istanze Edilizie e il Servizio Commercio e Sportello Unico, per le pratiche di sua competenza, devono inoltrare l'elaborato toponomastico definitivo all'Ufficio preposto alla Toponomastica o, ove fosse previsto, al Soggetto a cui sono stati affidati i compiti ai sensi dell'art. 1 comma 5.

11. In sede di certificazione di agibilità ed abitabilità, deve essere prodotto al Comune, il tipo mappale catastale su supporto informatico, riportante la rappresentazione grafica del nuovo fabbricato o l'ampliamento realizzato, che il Servizio Istanze edilizie e il Servizio Commercio e Sportello unico, per le pratiche di sua competenza, devono inoltrare al Servizio Sistema Informativo del Comune per l'aggiornamento della cartografia di supporto del SIT comunale.

8. Nell'istanza di permesso di costruire, ove questo fosse richiesto in una nuova area di circolazione, l'Ufficio Istanze Edilizie e il Servizio Commercio e Sportello unico, per le pratiche di sua competenza, inoltrano la relativa pratica al Servizio Urbanizzazione Primaria per il parere di competenza consentendo così anche l'inizio dell'iter per l'intitolazione della nuova strada.

9. L'obbligo di richiedere la numerazione compete anche ai proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe relative alla numerazione civica esterna ed interna.

10. Le spese relative al costo delle targhette della numerazione civica esterna ed interna, comprensive della posa in opera, sono poste a carico del proprietario richiedente.

11. Nel caso in cui le procedure di revisione della numerazione civica dipendano da motivazioni poste in capo all'Amministrazione Pubblica, le spese relative alle targhette sono a carico dell'Amministrazione stessa.

12. La posa in opera è eseguita dall'Amministrazione Comunale o dal Soggetto a cui sono stati affidati i compiti di cui all'art. 1 c. 5, a seguito della verifica dell'avvenuto pagamento.

Art. 24 - Visibilità

1. I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulite, ben visibili e in ottimo stato le targhe relative all'onomastica stradale e alla numerazione civica.

2. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori o renda in qualunque modo non visibile le targhe relative all'onomastica stradale o alla numerazione civica è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

3. E' fatto inoltre obbligo all'autore del danno . di immediato ripristino.

Capo Primo - Norme generali	2
Art. 1 Compiti dell'Ufficio preposto.....	2
Art. 2 - Esclusività dei compiti dell'ufficio	2
Art. 3 Sanzioni - Vigilanza.....	3
Art. 4 Deliberazioni	3
Art. 5 <i>Obbligo di comunicazione</i>	3
Capo Secondo - Toponomastica.....	4
Art. 6 <i>Area di circolazione - definizione</i>	4
Art. 7 Stradario	4
Art. 8 Elencazione	4
Art. 9 Denominazione	4
Art. 10 - Caratteristiche delle targhe	5
Art. 11- Richieste nuova denominazione	5
Art. 12- Commissione Consigliare per i servizi demografici – competenze in materia di onomastica.....	6
Capo Terzo - Metodologia per l'attribuzione della numerazione civica esterna.....	6
Art. 13- Attribuzione	6
Art. 14- Caratteristiche della targhetta	7
Art. 15 - <i>Posizionamento della targhetta</i>	7
Art. 16- <i>Modalità di numerazione</i>	7
Art. 17- <i>Modalità di aggiornamento</i>	8
Capo quarto - Metodologia per l'attribuzione della numerazione civica interna.....	8
Art. 18- <i>Operazioni preliminari all'esecuzione della numerazione interna</i>	8
Art. 19- <i>Attribuzione</i>	9
Art. 20- <i>Caratteristiche della targhetta</i>	9
Art. 21- <i>Posizionamento della targhetta</i>	9
Art. 22 - <i>Modalità di numerazione</i>	9
Capo Quarto - Obblighi dei proprietari dei fabbricati.....	10
Art. 23 - Procedura di acquisizione della numerazione civica	10
Art. 24 - Visibilità.....	11